

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO E PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

(Art. 17, legge regionale 29 luglio 1996, n. 59)

Approvato con determinazione del Direttore n.26 del 11.10.2022

Titolo I FINALITÀ

Art. 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29.7.1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET", e sue successive modificazioni ed integrazioni, in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R e s.m.i., il presente regolamento disciplina:
 - a) i requisiti e le modalità per l'accesso all'impiego presso l'IRPET;
 - b) la tipologia dei procedimenti di selezione;
 - c) il contenuto dei bandi di selezione;
 - d) la composizione delle commissioni di selezione ed i relativi compensi;
 - e) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;
 - f) gli adempimenti delle commissioni di selezione;
 - g) la formazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre il conferimento di borse di studio per attività di formazione e specializzazione presso l'IRPET.

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 2 Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale presso l'IRPET avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;
 - b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
 - c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;
 - d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda.
2. L'eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati all'IRPET ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è subordinato alla verifica da parte dell'Istituto del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 della predetta norma.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento si applica quanto previsto dagli articoli 24, comma 8bis e 27 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, in materia di assunzioni tramite procedura di mobilità.

Art. 3 Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego presso l'IRPET è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, oppure, fermo restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana:
 - essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea (UE);
 - essere familiare di cittadino di uno stato membro dell'UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell'UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini non italiani tale dichiarazione è riferita al loro godimento nello Stato di appartenenza o di provenienza
 - d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego;
 - e) titolo di studio prescritto dal bando.
2. L'accesso all'impiego di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
 3. Non possono accedere all'impiego coloro che hanno riportato condanne penali o sono stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dall'assunzione presso pubbliche Amministrazioni.
 4. Non possono accedere all'impiego presso l'IRPET coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.
 5. Il Direttore dell'IRPET valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego presso l'IRPET, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

Art. 4

Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego presso l'IRPET sono i seguenti:
 - a) categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) categoria B: licenza della scuola dell'obbligo e abilitazione ovvero specializzazione professionale se richieste
 - c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) categoria D:
 - profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1: laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall'ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;
 - profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, ovvero titolo equivalente, fatto salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.
2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31.12.1962, n. 1859.
3. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale. Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all'art. 3 comma 1, avviene ai sensi della normativa statale vigente.
4. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.

Art. 5

Modalità per l'accesso

1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C, e D viene reclutato mediante:
 - a) selezione per esami;
 - b) selezione per titoli ed esami;
 - c) selezione per titoli;
 - d) selezione per corso-concorso;
2. Le procedure di selezione sono indette con determinazione del Direttore dell'IRPET e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la non discriminazione e parità di trattamento, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
3. Gli organi e le strutture dell'IRPET preposti alla gestione delle procedure di reclutamento del personale sono autorizzati a trattare i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure suddette, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

Art. 6

Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuare mediante richiesta alla Sezione circoscrizionale territorialmente competente, può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche ed integrazioni, le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invaldità con le mansioni da svolgere.
3. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art. 7

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti dell'IRPET appartengono ad un'unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;
 - b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell' articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;
 - c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell' articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , che hanno svolto

- per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 8

Graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
2. I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.
3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.
4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.
5. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.
6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.
7. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo.
8. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.
9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con IRPET e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dalla Regione Toscana, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende sanitarie locali della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.
10. L'IRPET può, d'intesa con gli enti e le amministrazioni di cui al comma precedente, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dagli stessi per le assunzioni di proprio personale qualora l'Istituto non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla stessa categoria e profilo professionale.

Art. 9

Mobilità, comando, distacco

e aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione

1. L'IRPET può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento.
2. Il trasferimento del personale dell'IRPET presso altre pubbliche amministrazioni avviene secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
3. Il personale dell'IRPET può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale dell'IRPET funzionalmente opera. Il comando è disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

4. L'IRPET può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni ed in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio dell'IRPET.
5. L'IRPET, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il proprio personale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
6. L'IRPET, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato.
7. Il dipendente dell'IRPET assunto con rapporto a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni al fine di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione, nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.
8. I dipendenti dell'IRPET possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti a contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell'Unione Europea.

Art. 10

Assunzioni a tempo determinato

1. L'IRPET procede ad assunzioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dalle norme di legge e contrattuali in materia. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale.
2. Le selezioni del personale da assumere a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a. per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite i servizi per l'impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
 - b. per il personale da reclutare nelle categorie C e D, mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali.
3. Nel caso di selezioni per soli titoli, l'IRPET, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità dei candidati ai fini della formazione della graduatoria. La verifica dell'idoneità non comporta valutazione comparativa.
4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
5. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale, salvo diverso termine previsto dalla vigente normativa nazionale in materia.
6. Le assunzioni di personale a tempo determinato possono essere effettuate attingendo dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato.
7. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, commi 4 e 4 bis della l.r. 1/2009, le graduatorie a tempo determinato, ove previsto nell'avviso di selezione, possono essere scorse più volte, entro il limite della loro validità, anche per l'assunzione dello stesso soggetto per più di una volta
9. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare

professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio o di un altro specifico requisito tra quelli previsti nel bando, nel rispetto dell'ordine delle stesse.

10. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria di altra amministrazione pubblica che presta servizio a tempo determinato presso IRPET mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima per l'attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato solo al termine del rapporto di lavoro in essere.
11. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che rinunci all'assunzione a tempo determinato presso IRPET per almeno due volte, con riferimento alla stessa graduatoria.
12. La rinuncia all'assunzione si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato oppure con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario.
13. L'IRPET può consentire l'utilizzo da parte della Regione e degli altri enti dipendenti delle graduatorie predisposte dall'Istituto per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente per esigenze eccezionali.

Art. 11

Selezione per esami

1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell'assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.

Art. 12

Selezione per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'accesso all'impiego avvenga mediante selezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 13

Selezione per soli titoli

1. Nelle selezioni per soli titoli, i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.

Art. 14

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione.
2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti del corso medesimo, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti e orali ed alla predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato fino ad un massimo del 100%, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti dell'IRPET, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti dell'IRPET a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.

Art. 15

Prove preselettive

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2. L'amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Il bando di concorso può prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
4. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione

Art. 16

Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

- a) appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), senza computare i vincitori della selezione;
 - b) appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2 della l. 68/1999, senza computare i vincitori della selezione;
 - c) appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nella misura del 30 per cento dei posti messi a selezione.
4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:
- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato ;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
 - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla più giovane età.

TITOLO III PROCEDURA CONCORSUALE

Art. 17

Bando di selezione

1. Il bando di selezione deve indicare i requisiti generali ed i titoli di studio necessari per l'accesso all'impiego, ed ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile relativamente all'ammissione alla selezione ed all'esecuzione della procedura concorsuale.
2. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Art. 18

Domanda di ammissione alla selezione

1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
 - a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
 - b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
 - 1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - 2) essere cittadino di uno stato membro dell'Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - 3) essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
 - b bis) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 - c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
 - d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
 - e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
 - g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985 ;
 - h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
 - i) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;
 - j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
4. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica
5. L'adozione delle misure di cui al comma precedente è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva .
6. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli, i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di

semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale, ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale. I titoli e le documentazioni prodotte nei termini suddetti devono essere documentabili.

7. I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all'estero devono allegare la traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.
8. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'IRPET oltre il termine di scadenza del bando.

Art. 19

Presentazione della domanda di ammissione alla selezione

1. La domanda di ammissione alla selezione e l'eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell'avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall'avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale
2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall'avviso. L'amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate oltre il termine di scadenza fissato nel bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

Art. 20

Ammissione alla selezione

1. Il provvedimento di ammissione alla selezione è adottato dal Direttore dell'IRPET.
2. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.
3. L'IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successiva all'espletamento delle prove d'esame, l'esclusione dei candidati dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
4. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità, il Direttore dell'IRPET può procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.
5. IRPET nel bando di selezione può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sono tacitamente ammessi alla prima prova di selezione, e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso.
6. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa al Direttore dell'IRPET che procede con determinazione all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prove preselettive di cui all'art.15.

Art. 21

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni, sono nominate con determinazione del Direttore dell'IRPET.
2. Le commissioni, in base al posto ed al profilo oggetto di selezione, sono composte da tre o cinque membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato sono composte da tre membri, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente.
3. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti di cui al comma 4 integra la commissione.
4. Con il provvedimento di cui al precedente comma 1, è altresì nominato un supplente, in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. Il supplente partecipa alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o di impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'IRPET di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore dell'Istituto. In caso di assenza, per motivi di forza maggiore, del segretario della commissione in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso è sostituito dal membro supplente, su indicazione del presidente.
6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.
7. La composizione delle commissioni è determinata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 35, terzo comma, lett. e), del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato a donne.
8. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella relativa al posto per il quale la selezione è bandita.
9. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni di concorso.
10. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti dell'IRPET, che collabora con la commissione esaminatrice per tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Qualora il numero dei candidati ammessi superi le cento unità, il Direttore dell'IRPET può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, in base alle disposizioni impartite dal Direttore
11. La commissione costituita per i fini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal Direttore dell'IRPET, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dal Direttore.

Art. 22

Sottocommissioni di esame

1. Qualora i candidati ammessi al concorso superino le duecentocinquanta unità, il Direttore dell'IRPET, su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso, i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati, sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.
3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi del precedente articolo 21.

Art. 23

Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei concorrenti, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul sito informatico dell'IRPET.
2. Il bando di selezione stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.
3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore dell'IRPET.

Art. 24

Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La commissione procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove ed a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la valutazione delle prove la commissione delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l'astensione.
3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al Direttore dell'IRPET, il quale con provvedimento motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni concorsuali già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.
6. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione presso l'IRPET per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 25

Compensi spettanti ai componenti di commissioni

1. Ai componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici, non dipendenti di IRPET, è corrisposta una indennità di funzione in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) euro 700,00, per concorsi fino a 50 candidati ammessi;
 - b) euro 1.000,00, per concorsi fino a 150 candidati ammessi;
 - c) euro 1.500,00, per concorsi con oltre 150 candidati ammessi.

2. L'ammontare dell'indennità è determinata dal Direttore tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali. L'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali i componenti, effettivi e supplenti, esterni hanno partecipato.
3. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi del precedente articolo 22, le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono attribuite ai componenti esterni delle medesime, con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
4. Ai componenti delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni, non dipendenti di IRPET, compete, in quanto spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, alle condizioni e con le modalità previste per i dipendenti dell'IRPET di pari categoria o qualifica.
5. Il Direttore dell'IRPET, con proprio atto, può adeguare gli importi di cui al presente articolo con cadenza biennale.

Art. 26

Diario delle prove

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'IRPET. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo la modalità di cui sopra, le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

Art. 27

Comunicazione dell'esito delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi delle prove scritte trasmette gli esiti all'amministrazione che provvede a comunicare agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale ed il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IRPET.

Art. 28

Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata, previa comunicazione al presidente della commissione, da effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico

specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.

3. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti comma.

Art. 29

Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali

1. Con atto del Direttore sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:
 - a. determinazione delle prove scritte;
 - b. comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
 - c. svolgimento delle prove scritte, delle prove orali e di altre prove;
 - d. punteggio delle singole prove e punteggio finale.

Art. 30

Formazione della graduatoria

1. Espletate le prove, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali al Direttore dell'IRPET, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, applicando eventuali diritti di riserva di posti, di precedenza e di preferenza.
2. Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice. La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente, e li trasmette poi definitivamente al Direttore.
3. La graduatoria approvata è pubblicata sul BURT; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. La graduatoria é approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti per l'accesso all'impiego presso l'IRPET, con le modalità di cui al successivo articolo 31.
5. I candidati appartenenti a particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali, che hanno conseguito l'idoneità, vengono inclusi nella graduatoria purché risultino in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia alla data dell'immissione in servizio.

Art. 31

Accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego

1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura dell'IRPET a confermare o rinnovare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 18.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti dalle stesse certificati devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione che al momento dell'assunzione.
3. Entro la data di assunzione, i vincitori della selezione in possesso di titoli di studio e di servizio conseguiti all'estero, rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso, dovranno produrre la dichiarazione di equivalenza dei medesimi resa dalla competente autorità nei modi previsti dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.
4. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'IRPET procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo restando

quanto disposto in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo di cui ai commi 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.

6. I vincitori del concorso, prima dell'immissione in servizio, possono essere sottoposti a cura dell'IRPET a visita medica tendente ad accertarne l'idoneità fisica al servizio al quale si riferisce il concorso.

Art. 31 bis

Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali

1. Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l'ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l'integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3. Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
 - a) per le prove preselettive, le attività di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo;
 - b) per le prove scritte, le attività di cui all'articolo 11, comma 2.
4. I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.

Titolo IV

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Art. 32

Principi generali di conferimento delle borse di studio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, terzo comma, lett. b), della legge regionale 29.7.1996, n.59, l'IRPET procede al conferimento di borse di studio per attività formative e di specializzazione nell'ambito delle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.
2. Il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio sono stabiliti dal Direttore, nel rispetto dei compiti istituzionalmente assegnati all'IRPET, delle norme statali e regionali emanate in materia e dei vincoli di bilancio.
3. Il programma di attività relativo a ciascuna borsa di studio conferita è diretto da un responsabile scientifico, designato dal Direttore tra i dirigenti dell'IRPET o tra i ricercatori assunti a tempo indeterminato. Le modalità per il concreto svolgimento dell'attività di formazione correlato alle borse sono determinate dal responsabile scientifico, d'intesa con il Direttore.
4. Il pagamento della borsa sarà effettuato con la periodicità stabilita dal Direttore dell'Istituto, anche in relazione alla verifica dell'andamento dell'attività formativa svolta dal beneficiario della borsa. Sull'importo da corrispondere saranno operate le ritenute nei modi stabiliti dalla legge.

5. Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività autonoma e con la fruizione da parte del candidato di altre borse di studio od analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'IRPET.
6. Il Direttore, sentito il responsabile della ricerca, può autorizzare lo svolgimento da parte del borsista di attività occasionali, previa valutazione dei contenuti e delle caratteristiche di queste e della compatibilità con la regolare ed efficace esecuzione dell'attività di formazione correlata alla borsa.

Art. 33

Obblighi dell'assegnatario

1. L'attività borsistica è da intendersi a tempo pieno. Essa può comprendere attività di studio e ricerca presso altri enti, istituzioni ed organismi, qualora ciò sia considerato necessario per l'esecuzione del programma di formazione correlato alla borsa di studio conferita.
2. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto:
 - a) qualora non inizi l'attività di formazione nel termine indicato nella lettera di notifica dell'esito della selezione;
 - b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dal Direttore;
 - c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell'attività di formazione cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all'attività medesima;
3. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore dell'IRPET, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.
4. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il borsista sarà tenuto a proseguire l'attività di borsa per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.
5. L'interruzione volontaria anticipata da parte del borsista dell'attività correlata alla borsa di studio deve essere comunicata con congruo anticipo al responsabile della ricerca ed al Direttore. L'interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla decorrenza della medesima, fatta salva la verifica, da parte del responsabile della borsa, dell'andamento dell'attività formativa al momento dell'interruzione.
6. Alla scadenza della borsa di studio gli assegnatari dovranno predisporre una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, che sarà vista dal responsabile scientifico della ricerca e dal Direttore dell'IRPET.
7. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'IRPET o con altro ente o istituzione pubblica.
8. Al conferimento della borsa di studio, l'assegnatario dovrà stipulare polizza assicurativa contro gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio, riferita specificamente all'attività di formazione correlata alla borsa di studio conferita dall'IRPET, anche in sedi diverse da quella dell'Istituto.

Art. 34

Modalità di conferimento delle borse di studio

1. Il conferimento delle borse di studio avviene mediante selezione pubblica con le modalità stabilite dal Direttore in sede di approvazione dei programmi delle borse, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le procedure concorsuali sono indette con determinazione del Direttore.

3. Possono partecipare alle selezioni i candidati aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, oppure, fermo restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana:
 - essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea (UE);
 - essere familiare di cittadino di uno stato membro dell'UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell'UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
 - b) la maggiore età;
 - c) titolo di studio prescritto dal bando di concorso, con le eventuali limitazioni temporali riguardo la data di conferimento stabilite dal Direttore in sede di approvazione dei programmi delle borse;
 - d) conoscenze linguistiche eventualmente prescritte dal bando di concorso.
4. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea possono conseguire la borsa di studio, a parità di requisiti, purché abbiano una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso del colloquio d'esame.
5. I candidati in possesso di titolo di studio estero devono produrre, al momento della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, copia autentica del medesimo, tradotta in lingua italiana e legalizzata, nonché indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo resa dalla competente autorità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima e di produrla al momento dell'eventuale conferimento della borsa di studio.

Art. 35

Bando di selezione per il conferimento di borse di studio

1. Il bando di selezione per il conferimento di borse di studio deve contenere:
 - a) il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio messe a concorso;
 - b) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per il conferimento delle borse;
 - c) i termini e le modalità della presentazione delle domande;
 - d) i criteri generali di valutazione ed i punteggi attribuibili ai titoli;
 - e) gli argomenti oggetto delle prove;
 - f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e sul sito istituzionale dell'IRPET.

Art. 36

Commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio

1. Le commissioni esaminatrici per il conferimento di borse di studio sono nominate con determinazione del Direttore.
2. In via ordinaria, le commissioni esaminatrici nelle selezioni per il conferimento delle borse di studio sono composte da tre membri, fra i quali di diritto sono compresi il Direttore dell'IRPET, ovvero un suo delegato individuato tra i dirigenti dell'IRPET, con funzioni di presidente, ed il dipendente cui è stata attribuita la responsabilità scientifica del programma di ricerca relativo alla borsa di studio da conferire. Il terzo componente, in funzione di esperto, può essere individuato anche tra soggetti esterni all'Istituto. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione del livello di conoscenza delle lingue straniere, secondo quanto disposto dal precedente articolo 21, comma 5.

3. Con provvedimento motivato, il Direttore può modificare la composizione delle commissioni esaminatrici, in sede di approvazione dei programmi delle borse di studio, tenuto conto delle caratteristiche delle borse in conferimento.
4. Alle commissioni esaminatrici per il conferimento delle borse di studio si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 6, non si applica, per la natura specifica dei concorsi oggetto delle presenti norme, il divieto di partecipazione ai rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Art. 37

Graduatoria delle selezioni per il conferimento delle borse di studio

1. Il Direttore dell'IRPET, accertata la regolarità del procedimento sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice, approva la graduatoria di merito dei candidati relativa alla borsa di studio in conferimento e dichiara i vincitori della selezione.
2. La determinazione di approvazione della graduatoria è pubblicata sul BURT e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria di merito dei candidati al conferimento delle borse di studio è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti richiesti per il conferimento di borse di studio presso l'IRPET. A tal fine, si applicano, per quanto compatibili, le modalità di cui al precedente articolo 31.
4. Il Direttore dell'IRPET comunicherà ai vincitori della selezione mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, il conferimento della borsa di studio, nonché la data prevista di inizio dell'attività borsistica.
5. Entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esito della selezione, il vincitore della selezione, o altro candidato utilmente collocato in graduatoria, dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dal bando di selezione, nonché la dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non svolgere, dal momento dell'accettazione della borsa, alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero prevalente e continuativa attività autonoma, e di non usufruire di altre borse di studio né di analoghi assegni o sovvenzioni durante il periodo di durata della borsa conferita dall'IRPET.
6. Qualora il vincitore non accetti la borsa entro il suddetto termine, ovvero sussista altra causa ostativa al conferimento della borsa al vincitore, il Direttore procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei
7. Copia della polizza assicurativa di cui al comma 8 del precedente articolo 33 dovrà essere presentata entro la data di inizio dell'attività formativa correlata alla borsa.
8. Il periodo di validità delle graduatorie per il conferimento delle borse di studio è stabilito dal Direttore in sede di approvazione dei programmi di formazione correlati alle borse, tenuto conto dei contenuti e delle caratteristiche dei programmi medesimi, nel rispetto dei principi di economicità, equità e pari trattamento e delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 38

Rinvio alle norme di legge e di regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Titolo, alle procedure per il conferimento delle borse di studio si applicano le norme disposte dal presente regolamento.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione con determinazione del Direttore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme di cui al regolamento approvato con determinazione del Direttore n. 15 del 15 aprile 2013, modificato con determinazione n. 22 dell'11 giugno 2013 e con determinazione n. 31 del 10 settembre 2013.

Art. 40

Disposizione di coordinamento e Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge regionali n. 1/09 e smi e al Regolamento attuativo della medesima DPGR 33/r del 2010 e smi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme di legge e regolamentari, statali o regionali, in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.